

Emergenza sanitaria: legittima la sospensione delle attività di una società se non dimostra di essere parte delle filiere produttive essenziali

(T.A.R. Campania, sez. V, decreto 11 aprile 2020, n. 777)

Non va sospeso il provvedimento con cui è stata disposta “con effetto immediato la sospensione delle attività” di una società poiché la documentazione prodotta non è idonea a dimostrare che la stessa svolge un’attività che è parte delle filiere produttive essenziali e rientra pertanto tra quelle ad esse funzionali e non sospese dai d.P.C.M. 11 marzo 2020 e 1 aprile 2020.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-S.p.A. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nico Moravia, Marco Giustiniani, Daniele Carminati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza non costituiti in giudizio;

nei confronti

Uiltucs Campania – Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Campania, Regione Campania non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

(ii) ove occorrer possa: (a) del d.P.C.M. 22 marzo 2020; (b) del d.P.C.M. 11 marzo 2020; (c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020; (d) del d.P.C.M. 1 aprile 2020; (e) Comunicazione di data, protocollo e contenuti non conosciuti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza riferita alla comunicazione di -OMISSIS-S.p.A. ex d.P.C.M. 22 marzo 2020;

(iii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

e per il risarcimento del danno subito

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10\4\2020 :

Annullamento, previa sospensione cautelare e adozione di misura cautelare presidenziale ex art. 56 c.p.a.,

(i) del provvedimento della Prefettura di Napoli – Ufficio territoriale del Governo, notificato alla società ricorrente in data 8 aprile 2020 dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova, con cui è stata disposta “con effetto immediato la sospensione delle attività della -OMISSIS-S.p.A.” presso la sede di Casoria (NA) in via Nazionale delle Puglie, n. 550 (rectius civico n. 178/B);

(ii) ove occorrer possa: (a) del d.P.C.M. 22 marzo 2020; (b) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 ; (c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020; (d) del d.P.C.M. 1 aprile 2020; (e) Comunicazione di data, protocollo e contenuti non conosciuti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza riferita alla comunicazione di -OMISSIS-S.p.A. ex d.P.C.M. 22 marzo 2020;

(iii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

Visto il D.P. n. 14/2020/Sede Prot. n. 734/S.G. del 31.03.2020 del Presidente del T.A.R. Campania – Napoli;

Visti i decreti presidenziali nn. 771 e 775 del 10 aprile 2020 con i quali si è disposta l'acquisizione: del provvedimento impugnato, della comunicazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e degli atti relativi alle consultazioni con altri soggetti;

Vista la documentazione depositata dalla Prefettura di Napoli il 10.04.2020;

Visti i motivi aggiunti notificati ad esito di detta produzione;

Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare non deponendo, la documentazione prodotta dalla ricorrente, per la attendibilità della tesi secondo la quale svolgerebbe attività che è parte delle filiere produttive essenziali e rientrerebbe pertanto tra quelle ad esse funzionali e non sospese;

Considerato in particolare che: - la valutazione prefettizia non può che riferirsi al luogo di svolgimento dell'attività tant'è che, la contestata sospensione interessa quella svolta presso la sede di Casoria; - la dedotta funzionalizzazione non può quindi esser supportata con manifestazioni, peraltro prive di riferimenti a rapporti attuali, di imprese site in regioni diverse; - in relazione a tanto non rileva l'elenco dei clienti della filiale di Casoria (documento n. 8), elenco costituito da imprese attive in particolari codici ATECO ma privo di ogni indicazione utile a dimostrare all'attualità, l'inerenza funzionale delle forniture rispetto alle attività dei settori non sospesi dai d.P.C.M. 11 marzo 2020 e 1 aprile 2020; - tale ultima considerazione riguarda anche la, comunque, limitata fornitura che interessa l'Ospedale del Mare;

Considerato quindi che non sono stati adeguatamente contrastati i presupposti accertamenti, compiuti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Napoli il giorno 11 aprile 2020.

Il Presidente
Santino Scudeller